

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 22

(Rilascio degli alloggi)(1)

- 1.** I provvedimenti di annullamento e di revoca dell'assegnazione devono contenere un termine per il rilascio degli alloggi non superiore a sessanta giorni e costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio. Il rilascio non è soggetto a graduazioni o proroghe.
- 2.** L'ATER dispone il rilascio degli alloggi di edilizia sovvenzionata occupati senza titolo.
- 3.** Il provvedimento di cui al comma 2 deve contenere un termine per il rilascio non superiore a quindici giorni e costituisce titolo esecutivo.
- 4.** L'assegnatario di alloggio di edilizia sovvenzionata, che sia stato interessato da provvedimento esecutivo di rilascio motivato da inadempienza contrattuale o da violazione di legge o regolamento, è escluso da qualsiasi intervento di edilizia sovvenzionata per un periodo di tre anni.

Note:

- 1** Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.